



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente  |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>(Estensore)      |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| - Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario<br>Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi                         | Membro designato dal C.N.C.U.                             |

Esaminati:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la documentazione allegata;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Con ricorso datato 8 giugno 2010 il ricorrente - parte di un contratto di mutuo a tasso variabile stipulato con la banca resistente il 19 aprile 2006 e successivamente surrogato nel marzo 2010 - riferiva di aver inoltrato formale reclamo alla banca medesima in data 5 aprile 2010, lamentando l'illegittimità e la vessatorietà della clausola contrattuale che prevedeva la presenza di un floor del 3% nel calcolo degli interessi; contestualmente, chiedeva la restituzione degli importi pagati in eccesso sulle rate dovute, in conseguenza dell'applicazione "di un tasso variabile superiore al reale".

L'intermediario resistente riscontrava negativamente il reclamo con nota del 16 aprile 2010, richiamando, in particolare, l'articolo 5.2 del contratto nel quale si prevedeva in modo espresso che: "il tasso d'interesse non potrà mai attestarsi ad una soglia inferiore al 3,00% (tre virgola zero per cento)" ed evidenziando che, comunque, "in via del tutto eccezionale" aveva già concesso, il 20 febbraio 2010, un abbassamento del floor al 2,20%.

Non soddisfatto della risposta ricevuta, con il sopra citato ricorso il ricorrente chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di riconoscere il suo diritto alla "restituzione delle somme pagate ma non dovute con riferimento al periodo maggio 2009 fino a febbraio 2010, in seguito all'applicazione di un pavimento del 3% nel calcolo degli interessi" ritenendo vessatoria la relativa clausola contrattuale poiché "non tutela in modo equilibrato gli interessi dei contraenti ed è eccessivamente a favore della banca".

L'intermediario presentava le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario il 20 luglio 2010 e, al fine di confutare la vessatorietà della clausola contrattuale controversa, evidenziava che le condizioni di tasso erano state oggetto di specifica trattativa individuale, rappresentando queste "il principale indice di costo che l'interessato, prima di concludere, valuta e confronta attentamente. Nella fattispecie, la proposta dello spread favorevole dell'1,10% comprendeva anche la fissazione della soglia minima di oscillazione".

Alla luce di tali considerazioni la banca resistente chiedeva dunque all' Arbitro Bancario Finanziario di non accogliere il ricorso.

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 25 novembre 2010.

## DIRITTO

La questione rilevante ai fini della soluzione della presente controversia attiene alla valutazione di eventuali profili di vessatorietà della clausola relativa al tasso di interesse soglia (cd. *floor*) prevista dal contratto di mutuo a tasso variabile stipulato dal ricorrente in data 19 aprile 2006.

Nello specifico, il ricorrente chiede a questo Collegio di accertare la nullità della clausola e, di conseguenza, il suo diritto alla restituzione delle somme, con riferimento al periodo maggio 2009 - febbraio 2010, da questi ritenute non dovute in quanto l'applicazione del *floor* del 3% avrebbe reso il tasso variabile concretamente applicato superiore a quello reale.

La vessatorietà della clausola contrattuale per effetto della quale il tasso di interesse non avrebbe mai potuto attestarsi ad una soglia inferiore al 3% sarebbe, secondo il ricorrente, da rinvenirsi nello squilibrio di tutela degli interessi delle parti, risultando in concreto più favorevole per la banca.

Così delineati i confini della vicenda, a venire in rilievo sono gli art. 33 e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, noto anche come Codice del consumo.

L'art. 33 cod. consumo, ponendo un'enunciazione di carattere generale, stabilisce che si considerano vessatorie le clausole che malgrado la buona fede determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti e di obblighi.

Il concetto di significativo squilibrio, elemento rilevante al fine di determinare la vessatorietà o meno di una clausola, deve - in via generale - riferirsi all'assetto normativo del contratto, presupponendo una necessaria correlazione della singola clausola che stabilisce diritti o obblighi con il regolamento contrattuale complessivo.

A tale considerazione, per quello che rileva nel caso di specie, occorre precisare che il successivo art. 34, comma 2 cod. consumo, puntualizza poi che la valutazione del carattere vessatorio di una clausola non può attenere ai profili economici del regolamento, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

Alla luce di tale dato normativo, risulta dunque che il profilo economico del contratto non è espunto del tutto dal giudizio di vessatorietà, ma vi rientra solo se la clausola avente contenuto economico non è immediatamente comprensibile.

Così impostata la questione, ritornando al caso controverso, non vi è dubbio che l'art. 5.2 del contratto sottoscritto dal ricorrente preveda *ab origine* in modo espresso e in termini assolutamente chiari e inequivoci che: " A prescindere da quanto sopra il tasso di interesse non potrà mai attestarsi ad una soglia inferiore al 3%".

Pertanto, la richiesta del ricorrente non può, ad avviso di questo Collegio, trovare accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO